AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 1061 del 04/06/2021

DETERMINAZIONE N. 167 del 04/06/2021
PROPOSTA N. 1421 del 03/06/2021

OGGETTO: Annullamento in autotutela della procedura negoziata per il servizio CAF ADE pippi con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990.

AT n. 1292/2020

Richiamate:

- la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance;

Premesso che:

- Con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020 veniva indetta procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del **"Servizio CAF ADE Pippi Ed.9** per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00;
- entro il termine di scadenza delle offerte previsto per il 28.12.2020 venivano presentate nella Piattaforma MEPA n. 4 (quattro) offerte:

DITTA
Coop.va Domus
Coop.va Pam Service
ATI Progresso 93/Innotec
Consorzio Mondo Nuovo

- nella seduta del 4/2/2021, la Commissione giudicatrice procedeva all'attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche dei concorrenti;
- nella seduta del 12/2/2021, la Commissione giudicatrice disponeva l'esclusione del concorrente ATI Progresso 93/Innotec ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara per discordanza tra l'offerta indicata nel modello dell'offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante (pari ad euro 326.137,50) e quella inserita sul sistema MEPA pari ad euro 13,03;

- nella medesima seduta di gara la Commissione giudicatrice procedeva alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della Coop.va Domus;
- con nota prot. n. 9146 del 22/2/2021 il R.U.P. rinviava gli atti alla Commissione giudicatrice per valutare il riesame della procedura espletata, rilevando che "*l'art. 14 del Disciplinare di Gara, prevede l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica in relazione al ribasso percentuale operato sul prezzo a base di gara. Pertanto l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica operata sulla base del Prezzo Complessivo Offerto dai concorrenti, è da ritenersi non conforme rispetto alla lex specialis. Peraltro, alla luce di quanto sopra, anche la legittimità dell'esclusione di un concorrente operata sulla base di un'indicazione dell'offerta economica conforme alla lex specialis ma non conforme alle impostazioni del Portale M.E.P.A. va attentamente valutata*";
- nella seduta riservata del 25/2/2021, la Commissione giudicatrice esaminava le osservazioni del R.U.P. e disponeva la riammissione del concorrente escluso ATI Progresso 93/Innotec, nonché il ricalcolo dei punteggi assegnati alle offerte economiche applicando l'art. 14 del disciplinare di gara, con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della Cooperativa Pam Service, che aveva totalizzato un punteggio di 88,81 (punti 72,22 per l'offerta tecnico-qualitativa e punti 16,59 per l'offerta economica) per un importo complessivo di €. 348.862,50 (€ 332.250,00 per gestione oltre ad €. 16.612,50 per iva 5%) pari al ribasso del 11,40% sull'importo a basa di gara di €.375.000,00**;**

Considerato che:

- l'art. 13 del disciplinare di gara prevedeva che l'offerta economica dovesse essere formulata mediante "*ribasso percentuale*";

- conseguentemente, l'art. 14 del disciplinare di gara prevedeva l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche mediante la formula "*non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente)"* sulla base della percentuale di ribasso offerta dai concorrenti

$$V(a) = \frac{Ra}{Rmax}$$

Dove:
V(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a), variabile tra zero e uno
Ra = percentuale di ribasso dell'offerta in esame (a)
Rmax = percentuale di ribasso dell'offerta migliore presentata in gara

il "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Le formule della Piattaforma di e-procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico*", aggiornato in data 13/3/2017, precisa a pag. 4 che ciascuna formula può essere utilizzata al ribasso (in funzione del prezzo), ovvero al rialzo (in funzione del ribasso):

Ciascuna formula può infatti essere utilizzata in due modalità:

- **"Al rialzo"**: quando l'offerta migliore è quella che presenta il valore più elevato. Nel caso del punteggio economico, ciò indica che la formula è espressa in funzione del ribasso offerto **(R)** rispetto al prezzo a base d'asta, che pertanto dovrà avere necessariamente valore compreso tra 0 e 1 (=100%).

- **"Al ribasso"**: quando l'offerta migliore è quella che presenta il valore più basso. Nel caso del punteggio economico, ciò indica che la formula è espressa in funzione del prezzo offerto **(P)**. Tale valore dovrà necessariamente essere inferiore o uguale al valore posto a base d'asta dalla stazione appaltante.

Pertanto, s'intenderà per "Ribasso" (R) la % di ribasso offerta dal concorrente quando l'unità di misura dell'offerta prescelta per la RDO è "PERCENTUALE", mentre s'intenderà per "Prezzo" (P) il valore offerto dal concorrente quando l'unità di misura prescelta per la RDO è "VALORE",

- la formula applicata è, dunque, soggetta a variazione a seconda dell'unità di misura adottata;

- per quanto concerne la formula "*proporzionalità inversa (interdipendente)*", richiamata nel disciplinare di gara, il "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Le formule della Piattaforma di e-procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico*", aggiornato in data 13/3/2017, prevede due differenti modalità di applicazione, a seconda dell'unità di misura prescelta per la RDO (Valore economico o Ribasso);

Al rialzo (in funzione del ribasso): $PE = PEmax \times \frac{R}{Rmax}$

Al ribasso (in funzione del prezzo): $PE = PEmax \times \frac{Pmin}{p}$

dove:

PEmax: massimo punteggio attribuibile

R [P]: ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente

Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara

- nell'impostazione della RDO all'interno del portale telematico utilizzato per lo svolgimwnto della gara, nella specie Mepa, è stata erroneamente prevista la formulazione dell'offerta economica secondo l'unità di misura "Valore economico" e non "Ribasso" come previsto dal disciplinare di gara;

- sulla piattaforma MEPA i concorrenti hanno, dunque, dovuto indicare il prezzo offerto e non la percentuale di ribasso;

- la piattaforma ha conseguentemente applicato la formula "*al ribasso (in funzione del prezzo)*", differentemente da quanto previsto dall'art. 14 del disciplinare di gara (che prevedeva l'applicazione della formula "*al rialzo (in funzione del ribasso)*";

- con l'applicazione di tale formula, è inizialmente risultata prima graduata la Coop.va Domus;

- a seguito della segnalazione della discrasia in parola da parte del R.U.P.., la Commissione ha proceduto a ricalcolare i punteggi secondo la formula prevista nel disciplinare di gara ed è risultata prima classificata la Coop.va Pam;

- sussiste un evidente contrasto tra la formula di attribuzione del punteggio per l'offerta economica indicata nel disciplinare e quella prevista nella RDO, che determinano ciascuna esiti del tutto opposti;

- tale discrasia non risulta sanabile mediante la regola giurisprudenziale che regola i contrasti interni alla *lex specialis* (bando, disciplinare e capitolato); difatti, come precisato dal T.A.R. Toscana, Sez. II, con sentenza n. 827/2019, "*la tesi proposta dalla ricorrente con il primo motivo - basata sull'estensione alla fattispecie in esame della regola giurisprudenziale secondo la quale "nel caso in cui sussistano eventuali contrasti interni tra le singole disposizioni dei vari atti che compongono la lex specialis (il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto), sussiste una gerarchia differenziata tra gli atti stessi, con prevalenza del contenuto del bando di gara" - pur suggestiva, non sia del tutto convincente. La richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, quantomeno nel caso in esame, non può essere infatti del tutto parificata ad un bando di una tipica procedura ad evidenza pubblica, e ciò soprattutto in ordine al contenuto concreto della stessa, recando essa solo scarne e schematiche indicazioni sulle regole della gara e in particolare sulla selezione della migliore offerta, le quali vengono invece compiutamente esposte nel disciplinare di gara, volto anche ad integrare e completare le sintetiche informazioni riportate nella RdO. (...) le regole della gara, solamente accennate nella RdO, vengono poi sviluppate e chiarite nel disciplinare, con conseguente integrazione fra tali fonti della "lex specialis" e impossibilità di stabilirne alcuna gerarchia differenziata, attribuendo sicura prevalenza al contenuto della RdO. Ciò anche avuto riguardo al fatto che la RdO non è l'unico documento pubblicato sul portale MEPA, avendo la stazione appaltante inserito sulla piattaforma informatica, contestualmente, tutti i documenti relativi alla procedura in questione, ivi compreso il disciplinare di gara*" (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 4/6/2019, n. 827);

- il contrasto fra disciplinare e RDO ha determinato un'incertezza negli operatori economici in merito al criterio di attribuzione del punteggio economico, ledendo l'affidamento circa le modalità di formulazione dell'offerta previste nella RDO;

- ad ulteriore dimostrazione dell'incertezza ingenerata nei concorrenti si rimarca che l'ATI Progresso 93/Innotec ha indicato sul MEPA la percentuale di ribasso (13,03 %) e non il prezzo offerto, ritenendo di doversi conformare alle indicazioni del disciplinare di gara e non della RDO;

- peraltro, l'applicazione della formula secondo il criterio previsto nella RDO conduce a risultati irrimediabilmente differenti rispetto a quelli ottenibili con la formula prevista nel disciplinare di gara, portando all'individuazione di un diverso aggiudicatario, come evincibile dal seguente prospetto:

Ditta	Punteggi offerta tecnica	Punteggi Offerta economica attribuiti secondo MEPA	Punteggi Offerta economica attribuiti secondo Bando
Pam Service	72,22	19,57	16,59

Domus	78,83	18,25	7,51
Progresso 93	58,66	19,93	19,58
Consorzio Mondo Nuovo	57,19	20,00	20

Ditta	Punteggi Totali Attribuiti secondo MEPA	Punteggi Totali secondo Bando
Pam Service	**91,79 (2°)**	**88,81 (1°)**
Domus	**97,08 (1°)**	**86,34 (2°)**
Progresso 93	78,59 (3°)*	78,24 (3°)
Consorzio Mondo Nuovo	77,19 (4°)	77,19 (4°)

- in presenza di insanabili incertezze ed equivocità negli atti che disciplinano la gara, si ritiene necessario tutelare l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nei concorrenti attraverso la riedizione della gara;

- in un'analoga fattispecie, il T.A.R. Toscana ha ritenuto doveroso l'annullamento della procedura di gara in quanto *"vista la centralità del disciplinare nell'ambito della lex specialis e data la chiarezza della descrizione del metodo di valutazione dell'offerta economica in esso contenuta, che la discrasia tra quest'ultimo e la RdO ha determinato un'insuperabile incertezza su tale metodo di valutazione, riportando i due atti formule diverse la cui applicazione conduce a risultati del tutto opposti, come testimoniato dai lavori della Commissione di gara. Tale incertezza ha indubbiamente influenzato le scelte della ricorrente sulla modalità di formulazione della propria offerta, atteso che la previsione contenuta nella RdO (e validata dal sistema - che sembra abbia automaticamente elaborato la graduatoria secondo tale criterio indicando la ricorrente come vincitrice) era idonea ad ingenerare un affidamento del concorrente sul criterio in essa indicato. La censura con cui la ricorrente deduce la violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa, deve dunque essere ritenuta fondata. 4. A fronte di incertezze, oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che disciplinano la gara, l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nel concorrente merita di essere tutelato attraverso la riedizione della gara. Ciò in quanto nelle procedure di evidenza pubblica, le ambiguità e le contraddizioni della lex specialis, non solo impediscono di escludere un partecipante che abbia formulato la propria offerta in modo differente rispetto agli altri operatori, ma determinano l'illegittimità del bando nel caso in cui esse abbiano irrimediabilmente condizionato l'offerta di un concorrente, comportando una violazione del principio della par condicio competitorum (T.A.R. Marche, sez. I, n. 315/2018; T.A.R. Veneto, sez. I, n. 657/2017)"* (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 4/6/2019, n. 827);

- negli stessi termini si è espresso il T.A.R. Marche, con sentenza n. 315/2018 "*data l'importanza*

del disciplinare nell'ambito della lex specialis e data la chiarezza, sul punto, della clausola in esso contenuta, che la discrasia tra quest'ultimo e la RDO ha determinato una incertezza in ordine all'effettiva disciplina di gara quanto all'indicazione dei criteri di attribuzione del punteggio economico; detta incertezza non è superabile neppure a voler considerare quanto sostenuto dall'Amministrazione, secondo cui l'applicazione della formula matematica inserita nel MEPA non condurrebbe a punteggi diversi da quelli che si sarebbero ottenuti applicando la formula prevista nel disciplinare di gara. Ed invero, detto assunto sarebbe stato corretto qualora la formula indicata nel disciplinare della "proporzionalità inversa (interdipendente)" fosse stata espressa "al rialzo in funzione del ribasso", atteso che solo in tale modalità si sarebbe potuta apprezzare l'identità rispetto alla formula di fatto applicata dalla stazione appaltante. E' innegabile, invece, che sia il disciplinare, sia il verbale del 2 novembre 2017, riportano la diversa formula espressa in funzione del prezzo, la cui applicazione avrebbe condotto obiettivamente a risultati del tutto diversi. (...) la formula matematica indicata nel disciplinare – insanabilmente contraddittoria rispetto alla diversa indicazione contenuta nella RDO – conduce a ritenere fondata la censura con cui la ricorrente deduce la violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa" (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 26/4/2018, n. 315);

- il contrasto fra il disciplinare di gara e la RDO ha dunque irrimediabilmente condizionato l'offerta dei concorrenti, comportando altresì la presentazione di offerte divergenti (tre sulla base del prezzo offerto ed una sulla base del ribasso percentuale), così concretizzandosi una violazione dei principi di trasparenza, buona fede, imparzialità dell'azione amministrativa;

Considerato che in base al'art. 32 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione non produce l'effetto di far insorgere il rapporto obbligatorio tra Ente appaltante e operatore economico bensi solo di concludere formalmente la procedura di gara con l'individuazione del miglior offerente in quanto il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante ed appaltatore nasce solo ed esclusivamente a seguito della stupulazione del contratto;

Rilevato che

- occorre sanare l'errore determinatosi in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma MEPA;

- l'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 dispone che *"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";*

- sussiste l'interesse pubblico al regolare svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa, tutelando l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nei concorrenti;

- secondo la giurisprudenza amministrativa, nell'ipotesi di annullamento di una gara solo

provvisoriamente aggiudicata (nel caso di specie, in cui v'è stata solo la proposta di aggiudicazione e non anche l'aggiudicazione), non è richiesto il confronto tra l'interesse pubblico e quello privato, non rivestendo il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione alcuna posizione giuridicamente differenziata: "*In ogni caso, deve osservarsi, riprendendo le considerazioni innanzi formulate, che, come recentemente ribadito da questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4461 del 28 giugno 2019), "la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della aggiudicazione provvisoria (ora, proposta di aggiudicazione) non consentono, quindi, di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma), al pari della revoca della lex specialis che ne è a monte non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338)"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 31/3/2021, n. 2707);

- ed ancora il Consiglio di Stato ha sottolineato che "*Se la decisione di non giungere alla naturale conclusione della gara interviene nella fase dell'aggiudicazione provvisoria – fase nella quale non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare, al più, di una mera aspettativa di fatto) – del pari non sorge alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di procedere alla notifiche degli avvisi di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio né a terzi (ex plurimis, Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189). Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67)"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9/11/2018, n. 6323 e, in termini analoghi, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22/2/2021, n. 356);

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990;

Per quanto sopra occorre procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 della procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del **"Servizio CAF ADE Pippi Ed.9"** per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00, in ossequio altresì ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione,

Ritenuto, pertanto, per tutte le motivazioni in premessa, di dover procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 della procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del **"Servizio CAF ADE Pippi Ed.9"** per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00;

Visto il D.Lgs.n. 50/2016, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dalla legge 3 maggio 2019, n. 37;

Visto l'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, chemnon rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto il decreto sindacale con il quale sono stati attribuiti alla scrivente le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 per i servizi rientranti nell'ambito della Terza Ripartizione e dell'Ufficio di Piano;

Accertata pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Dato atto della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990, la procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 avviata per la individuazione del soggetto contraente cui affidare il **"Servizio CAF ADE Pippi Ed.9"** per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00, fermo restando gli atti di gara ed il quadro economico di progetto approvati con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020;

2. di dare atto quindi che l'errore materiale attiene esclusivamente all'aspetto tecnico della configurazione telematica della procedura e che non occorre modificare gli atti alla base della stessa, approvati con la citata determinazione a contrarre, i quali restano fermi e confermati in questa sede;

3. di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di gara;

4. di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti mediante invio sul ME.PA;

5. di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

6. di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento;

7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line;

Il Dirigente
Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa D'Elia Loredana

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **04/06/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1421 del 03/06/2021 esprime parere:

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 04/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1061 del 04/06/2021 con oggetto

Annullamento in autotutela della procedura negoziata per il servizio CAF ADE pippi con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CHIATANTE FERNANDO il 04/06/2021**

Massafra, lì 04/06/2021

Il Firmatario la pubblicazione

CHIATANTE FERNANDO